

Verbale n. 2 del 03/12/2022 Assemblea ordinaria dei soci

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 12:30 presso l'Aula convegni "Anna Atza" dell'Ospedale Brotzu in Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione ASBI Sardegna onlus OdV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Approvazione modifiche statutarie in base alle comunicazioni dell'Ufficio Regionale del RUNTS (Prot. uscita n. 17937 del 27/10/2022).*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Mario Orgiana, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Giorgina Podda. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 20 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto e visto il D.L. n. 73/2022 che precisa che nel caso di richiesta di modifica statutaria da parte degli uffici del Runts per ottemperare a norme imperative, le Odv possono deliberare con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria fino al 31 dicembre 2022, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di ottemperare a norme imperative per l'iscrizione al RUNTS come indicato nella comunicazione di alcuni motivi ostativi da parte dell'Ufficio competente della Regione Autonoma della Sardegna con prot. uscita n. 17937 del 27/10/2022.

Si procede alla lettura, degli articoli oggetto di modifica (artt. 2, 5, 8 e 9) evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese le modifiche allo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e le dovute comunicazioni all'ufficio del RUNTS.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

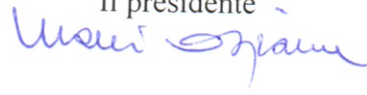
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Cagliari, 03/12/2022

Il Segretario



Il presidente



A.S.B.I. Sardegna onlus
Sede Legale: Via Cilea, 150
09045 QUARTU SANT'ELENA
Cod. Fisc. 92019890901
Registro Volontariato R.A.S. n. 1823
www.asbisardegna.it

A.S.B.I. SARDEGNA - ONLUS ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA IDROCEFALO
Via Cilea 150 - 09045 Quartu Sant' Elena
www.asbisardegna.it - mail: info@asbisardegna.it - CELL. 3470544817

CODICE FISCALE 92019890901 - IBAN IT59L0306943957100000007860

Registro Generale del Volontariato della Regione Sardegna - n° 1823 - Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale

Agencia delle Entrate
Ufficio Imposte di Cagliari 2
Add. 19 DIC. 2022
Esente
ESENTI
2147
3
/ *ee*

STATUTO ASBI SARDEGNA - ODV

Articolo 1 - Costituzione

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS), denominata: "ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA SARDEGNA - ODV", in forma abbreviata "ASBI SARDEGNA - ODV". L'organizzazione assume forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, ha durata illimitata e non persegue fini di lucro. L'associazione ha carattere regionale e può avere sedi territoriali e/o provinciali che sono deliberate dal Consiglio direttivo. L'organizzazione ha sede legale in Via Cilea 150 nel Comune di Quartu Sant'Elena. Il mutamento dell'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, può essere effettuato dal Consiglio direttivo, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare l'organizzazione si propone di:

- sconfiggere le cause e gli effetti individuali e collettivi della Spina Bifida assicurando il miglioramento della condizione di vita e l'inclusione delle persone con Spina Bifida e con patologie correlate e loro familiari, a partire dalla piena affermazione dei rispettivi diritti e dal loro concreto e agito protagonismo;
- rappresentare un punto di riferimento per le persone con Spina Bifida e loro familiari;
- favorire azioni in rete con altri enti Nazionali e Internazionali aventi analoghe finalità;
- promuovere la qualità della vita delle persone con Spina Bifida e delle loro famiglie attraverso la realizzazione di iniziative atte a riabilitarle ed includerle nel tessuto sociale, diffondendo peraltro nella collettività e nelle istituzioni una maggior consapevolezza circa le loro specifiche esigenze;
- promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone con Spina Bifida, incrementando le conoscenze sulla Spina Bifida e diffondendo nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle suddette persone;
- promuovere il valore educativo dello sport, coinvolgendo persone con Spina Bifida per un miglioramento della loro qualità di vita, come attività sociale e strumento di superamento delle diversità, favorendo l'integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport dilettantistico;
- individuare e rispondere alle carenze dei servizi di accoglienza e accessibilità proponendo nuove iniziative volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell'art. 3 comma due della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- promuovere proposte concrete d'impegno per favorire la crescita e la formazione del volontariato;
- sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni e gli enti sulle problematiche dei disabili;
- promuovere attività atte a facilitare l'inserimento sociale delle persone con disabilità favorendo il più completo sviluppo della loro personalità e autonomia.

Per realizzare le proprie finalità l'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii di seguito elencate, che saranno svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nel concreto le attività di interesse generale si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

- a) predisposizione ed erogazione di servizi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone con Spina Bifida incontrano nel corso della loro vita;
- b) svolgere opera di informazione e supporto ai familiari delle persone con Spina Bifida;
- c) promuovere la prevenzione e l'assistenza sociale nei confronti delle persone con Spina Bifida;
- d) predisposizione ed erogazione di interventi di sostegno e assistenza alle persone con Spina Bifida per il recupero funzionale e finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- e) stabilire rapporti con enti pubblici, privati ed organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti di inclusione educativa, sociale, sportiva ed occupazionale;
- f) istituire e gestire corsi di formazione e specializzazione rivolti ad operatori, addetti all'educazione e alla riabilitazione dei soggetti con Spina Bifida;
- g) attività di formazione, qualificazione, riqualificazione e di aggiornamento professionale, rivolte a docenti e operatori scolastici;
- h) promozione e sviluppo della ricerca scientifica per l'individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Spina Bifida e di altre patologie ad essa correlate;
- i) istituzione di notiziari di informazione, in formato cartaceo, digitale e audio anche in lingue straniere e organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza della Spina Bifida;
- j) realizzazione massmediale dell'attività associativa o di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
- k) organizzazione e realizzazione di visite guidate pienamente fruibili dalle persone con Spina Bifida;
- l) svolgimento di attività di ricerca e indagine approfondita sull'accessibilità del territorio per la persona con Spina Bifida e proponendo soluzioni per l'eliminazione delle barriere;

Mari Orsini

- m) promozione di iniziative di supporto educativo, anche nell'ambito della formazione permanente, rivolte alle persone con disabilità e finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa;
- n) ideazione e realizzazione di progetti e attività in ambito scolastico ed extra-scolastico volti a prevenire qualsiasi forma di violenza e/o discriminazione nei confronti delle persone con disabilità;
- o) sostenere a distanza o con interventi in loco i bambini affetti da Spina Bifida nei Paesi in via di sviluppo e le loro famiglie;
- p) ideazione e realizzazione di attività per lo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana delle persone con disabilità;
- q) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone con disabilità anche attraverso la coltivazione delle piante;
- r) organizzazione, o la collaborazione all'organizzazione, di manifestazioni sportive dilettantistiche destinate a persone con disabilità e a progetti sportivi inclusivi;
- s) organizzazione e gestione di raccolte gratuite di beni a sostegno di persone con disabilità al fine di garantire la continuità dei trattamenti terapeutici e dei sussidi sanitari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Partecipazione libera, gratuita e volontaria

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo volontario e gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 4 - Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti coloro i quali intendano concorrere e partecipare al raggiungimento dei fini associativi e che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle rispettando il presente statuto. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta. È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I nuovi associati acquisiscono la qualità di associati con pienezza di diritti. Gli associati aderenti devono accettare e rispettare il presente statuto.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Tutti i soci hanno il dovere:

- di osservare le regole del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di partecipare e contribuire alle attività dell'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità statutarie;
- di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di mantenere un comportamento corretto con gli altri associati dell'Associazione e a non attuare iniziative in concorrenza o in contrasto con le finalità e con l'attività, dell'associazione;
- di versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6 - Perdita di qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, per recesso, e per esclusione. Può recedere l'associato che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo.

L'associato receduto deve restituire i beni dell'associazione presi in prestito e cessa automaticamente da eventuali incarichi o nomine ricevuti dall'associazione.

Può essere escluso dall'organizzazione l'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi associativi; non partecipa, senza motivo, alla vita dell'associazione e non collabori con essa o abbia un comportamento contrastante con gli scopi della stessa. Gli associati receduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione come pure per gli eredi dell'associato deceduto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.

Articolo 7 - Organi dell'associazione

L'Associazione è regolata secondo schemi che garantiscono la democraticità della struttura. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti (organo facoltativo);
- e) l'Organo di controllo (organo facoltativo).

Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 - L'assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale. L'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere effettuata a voto segreto. Risultano eletti gli associati che hanno ricevuto maggiori suffragi dei votanti. Per queste votazioni, ciascun elettore esprime tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni, con indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno, devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci, consuntivo e preventivo;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- c) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- d) elegge e revoca il Collegio dei revisori dei conti se previsto;
- e) legge e revoca i componenti dell'organo di controllo se previsto;
- f) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- g) delibera l'esclusione degli associati;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale proposte dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità su proposta del Presidente, del Consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre, cinque o sette membri scelti fra gli associati.

Il numero dei membri viene deliberato dall'Assemblea prima dell'elezione. In caso di rinuncia, dimissioni o mancata partecipazione per tre sedute consecutive viene sostituito dal primo dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente. Nomina un incaricato per la cura e il trattamento dei dati personali per assicurare il diritto alla riservatezza.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone i bilanci consuntivo e preventivo e le relative relazioni;
- propone all'assemblea l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni degli associati;

- propone all'assemblea l'esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal VicePresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per email, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta e sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. È il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dura in carica tre anni e decade con il Consiglio d'Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 11 - Collegio dei revisori dei conti (organo facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e tre supplenti eletti ogni tre anni dall'assemblea degli associati con analoghe modalità previste per i membri del Consiglio direttivo.

1. I revisori svolgono attività di verifica delle scritture contabili e dell'andamento amministrativo dell'Associazione.
2. Essi predispongono la propria relazione annuale al bilancio consuntivo, esaminano ed esprimono pareri sull'andamento dell'amministrazione contabile.

Articolo 12 - Organo di controllo (organo facoltativo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Risorse economiche

Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote associative;
- contributi privati, lasciti testamentari, donazioni, rendite patrimoniali e qualunque altra sopravvenienza attiva, regolarmente accettati dal Consiglio d'Amministrazione- sovvenzioni e contributi pubblici da parte delle istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2^a del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 14 - Esercizio e Bilancio decorrenza

L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno gennaio e si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Il Consiglio direttivo deve depositare quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria, la relazione sulla gestione finanziaria, nonché il bilancio, a disposizione di tutti gli associati.

Le scritture contabili e di bilancio sono redatte ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e ss.mm.ii.

Articolo 15 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 16 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 17 - Assicurazione obbligatoria

L'organizzazione avvalendosi di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 18 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 19 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro degli associati;
- Libro dei verbali delle assemblee degli associati;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, del consiglio dei revisori dei conti e dell'organo di controllo se previsti;
- Libro inventario;
- scritture contabili e libri contabili indicati nell'art. 87 della legge 117/2017;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci hanno diritto ad esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio direttivo in particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta presso la sede dell'associazione durante gli orari indicati dal Consiglio direttivo. I soci sono tenuti alla riservatezza dei dati così ottenuti.

Articolo 20 - Scioglimento - Devoluzione del patrimonio

L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea degli associati convocata in assemblea straordinaria e con il voto favorevole di 3/4 degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione è destinato, salva diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altri enti del terzo settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del decreto 117/2017.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al d.lgs. 117/17 e ss.mm.ii e si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 22 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del d.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del d.lgs. 117/17.

A.S.B.I. Sardegna onlus
Sede Legale: Via Cilea, 150
09045 QUARTU SANT'ELENA
Cod. Fisc. 92019890901
Registro Volontariato R.A.S. n. 1823
www.asbisardegna.it

Mano

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro.
5. Le previsioni contenute nell'articolo 2 (due) che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del d.lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

Mani Agnola